



## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI

**VF** VIDEO FISCO Del 30.05.2018  
www.ratiofad.it


## EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - L. 27.07.2000, n. 212  
D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 - D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 - L. 24.12.2007, n. 244 - D.P.C.M. 3.12.2013  
Art. 9, c. 1, lett. g L. 11.03.2014, n. 23 - D.M. Economia e Finanze 17.06.2014 - D. Lgs. 5.08.2015, n. 127  
L. 27.12.2017, n. 205 - Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27.04.2016  
Prov. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757

L'art. 1, c. 909 L. 205/2017 ha modificato l'art. 1 D. Lgs. 127/2015, introducendo l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio - già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni - seguendo le regole tecniche stabilite dal provv. Ag. Entrate 30.04.2018 e per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal D.M. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, sono introdotte alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l'eliminazione delle cc.dd. "notifiche d'esito committente" (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

## SCHEMA DI SINTESI



## ASPETTI OPERATIVI

## TRASMISSIONE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soggetti</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 (cedente/prestatore).</li> <li>• La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un <b>intermediario</b>.</li> <li>• Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili all'identificazione del soggetto trasmittente, rispettati utilizzando <b>una delle modalità di colloquio con il SdI</b>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) posta elettronica certificata (<b>PEC</b>);</li> <li>b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la <b>procedura web</b> e l'app;</li> <li>c) sistema di <b>cooperazione</b> applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";</li> <li>d) sistema di trasmissione <b>dati tra terminali remoti</b> basato su protocollo FTP.</li> </ol> </li> </ul> <div data-bbox="678 705 1452 840" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Codice destinatario</b> Tali modalità necessitano di un preventivo <b>processo di "accreditamento"</b> al SdI, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un <b>codice numerico di 7 cifre (codice destinatario)</b>.</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esito del file</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI è fornito riscontro.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Controlli sui file</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi <b>controlli</b> del file stesso.</li> <li>• In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una "<b>ricevuta di scarto</b>" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano <b>non emesse</b>.</li> <li>• Nel caso in cui il file della fattura sia <b>firmato</b> elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma.</li> <li>• In caso di esito negativo del controllo, il <b>file è scartato</b> e viene inviata la ricevuta.</li> <li>• Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano <b>non emesse</b>.</li> </ul>

## RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Soggetti</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente.</li> <li>• La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un <b>intermediario</b>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sistema di posta elettronica certificata, "<b>PEC</b>";</li> <li>b) sistema di <b>cooperazione</b> applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";</li> <li>c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su <b>protocollo FTP</b>.</li> </ol> </li> </ul> <div data-bbox="1236 1512 1460 1624" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>• Tali modalità necessitano del preventivo processo di "accreditamento".</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indirizzo telematico</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di <b>registrazione, "dell'indirizzo telematico"</b> (vale a dire una <b>PEC</b> o un <b>codice destinatario</b>) prescelto per la ricezione dei file.</li> <li>• In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato.</li> <li>• Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua <b>area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate</b>, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.</li> </ul> <div data-bbox="678 1937 1460 2072" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la <b>consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica</b>.</p> </div>

## Tavola

## Non utilizzo del servizio di registrazione dell'indirizzo telematico

Compilazione del soggetto emittente	Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione dell'Agenzia delle Entrate, il campo "CodiceDestinatario" del file della fattura elettronica è compilato dal <b>sogetto emittente</b> con le modalità di seguito indicate.
Codice Destinatario	Procedura
a) Inserendo il <b>codice destinatario</b> fornito dal soggetto cessionario/committente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l'indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo "CodiceDestinatario" sia inesistente, <b>il SdI invia al soggetto trasmittente la "ricevuta di scarto"</b>.</li> <li>• Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il canale telematico non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua <b>area riservata del sito web</b> dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.</li> <li>• Il <b>cedente/prestatore</b> è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una <b>copia informatica o analogica della fattura elettronica</b>.</li> <li>• Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura per mancato superamento dei controlli, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell'Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica.</li> </ul>
b) Inserendo un codice convenzionale "0000000" e compilando il successivo campo "PECDestinatario" con l' <b>indirizzo PEC</b> del soggetto cessionario/committente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla <b>PEC</b> indicata nel file della fattura.</li> <li>• Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua <b>area riservata</b> del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.</li> <li>• Il cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui sopra al cessionario/committente.</li> <li>• Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica.</li> </ul>
c) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un <b>consumatore finale</b> e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, <b>non siano stati compilati i campi "IdFiscaleIVA"</b> e sia stato compilato solo il campo " <b>CodiceFiscale</b> " del cessionario/committente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua <b>area riservata del sito web</b> dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico.</li> </ul> <p>Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o <b>analogica</b> della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.</p>
d) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto " <b>regime di vantaggio</b> ", ovvero un soggetto passivo che applica il regime <b>forfettario</b> ovvero un <b>produttore agricolo</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua <b>area riservata</b> del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico.</li> </ul> <p>Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una <b>copia informatica o analogica</b> della fattura elettronica.</p>
e) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il <b>sogetto passivo Iva</b> cessionario/committente <b>non abbia comunicato</b> al cedente/prestatore il <b>codice destinatario</b> ovvero la <b>PEC</b> attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico.</li> </ul> <p>Il cedente/prestatore, comunque, è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.</p>
<b>Nota bene</b>	L'Agenzia delle Entrate non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell'indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.

**DATA DI EMISSIONE  
DELLA FATTURA  
ELETTRONICA VIA SDI**

- La data di emissione della fattura elettronica è la **data riportata nel campo “Data”** della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie.
- La fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli si considera non emessa.

**DATA DI RICEZIONE  
DELLA FATTURA  
ELETTRONICA VIA SDI**

- Nel caso di esito positivo dei controlli il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una **“ricevuta di consegna”** della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.
  - Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata** del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al **subjecto trasmittente**, affinché il cedente/prestatore comunichi - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.
- Tali ricevute attestano che la fattura è emessa.
- Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, la **data di ricezione è resa disponibile al destinatario.**
  - Nel caso di messa a disposizione in **area riservata** della fattura, **ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.** Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
  - Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura al **consumatore finale**, ovvero a soggetto passivo rientrante nel regime di vantaggio, nel **regime forfetario** o un produttore agricolo, la data di ricezione coincide con la **data di messa a disposizione.**

<b>Codice alfanumerico</b>	Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’ <b>interno delle ricevute.</b>
----------------------------	---

**INTERMEDIARI**

- Il cedente/prestatore può **trasmettere** al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario.
  - Il cessionario/committente può **ricevere** dal SdI le fatture elettroniche attraverso un **intermediario**, comunicando al cedente/prestatore **“l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso**, o indicando tale indirizzo nel **servizio di registrazione.**
- Gli intermediari possono essere anche soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322.

<b>Flusso semplificato</b>	Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello di ricezione, nei casi indicati nell’allegato A del provvedimento 30.04.2018, per la ricezione del file può essere utilizzato un “flusso semplificato” descritto nelle specifiche tecniche stesse.
----------------------------	--

- La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’**area riservata** del sito web dell’Agenzia delle Entrate dei singoli operatori è consentita anche agli **intermediari** individuati dall’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998 **appositamente delegati** dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.
  - L’utilizzo del **servizio di registrazione** del canale e “dell’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file è consentito **anche attraverso gli intermediari** individuati dall’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cessionario/committente.
- La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate stessa.
- L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla **consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere** e dei dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente.
- La delega può essere conferita e revocata dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate stessa.

## IVA

## imposte e tasse

NOTE  
DI VARIAZIONE

- Le regole tecniche sopra indicate sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972 (così dette note di credito o di debito).
- Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972, **non sono gestite dal SdI**.

Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la **registrazione contabile** della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una "**ricevuta di scarto**" dal SdI, viene effettuata - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

## AUTOFATTURA

- Per la regolarizzazione dell'operazione [art. 6, c. 8 lett. a) e b) D. Lgs. 471/1997] il cessionario/committente trasmette **l'autofattura al SdI compilando**, nel file fattura elettronica, il campo "Tipo-Documento" con un **codice convenzionale** (specifiche tecniche del provv. Ag. Entrate 30.04.2018) e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.
- La trasmissione dell'autofattura al SdI **sostituisce l'obbligo, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente**.

CONSERVAZIONE  
DELLE FATTURE  
ELETTRONICHE

- I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono **conservare elettronicamente**, ai sensi del D.M. Economia 17.06.2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il **servizio gratuito** messo a disposizione **dall'Agenzia delle Entrate**, conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3.12.2013.
- Per usufruire di tale servizio di conservazione l'operatore **aderisce preventivamente all'accordo di servizio** pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
- **L'adesione** al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso **sono consentiti attraverso intermediari**, anche diversi da quelli individuati dall'art. 3 D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

SERVIZI DI AUSILIO  
PER IL PROCESSO  
DI FATTURAZIONE  
ELETTRONICA

- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi Iva i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:
  - .. un **software installabile** su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
  - .. una procedura **web** e un **app** per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
  - .. un servizio web di **generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode)**, utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del **cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico"**;
  - .. un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario può indicare al SdI il canale e "**l'indirizzo telematico**" **preferito per la ricezione** dei file, tra quelli definiti;
  - .. un servizio di **ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche **emesse e ricevute** attraverso il SdI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;
  - .. servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.
- Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita Iva attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, **indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario"**.
- I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata **sino al 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di ricezione da parte del SdI.
- I servizi web sono accessibili mediante **SPID**, credenziali **Fisconline/Entratel**, Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).
- L'app è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.

**TRASMISSIONE  
TELEMATICA  
DEI DATI  
DELLE OPERAZIONI  
TRANSFRONTALIERE**

• **Oggetto**

• Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate 30.04.2018:

- .. i dati identificativi del cedente/prestatore;
- .. i dati identificativi del cessionario/committente;
- .. la data del documento comprovante l'operazione;
- .. la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- .. il numero del documento;
- .. la base imponibile;
- .. l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

• **Termine**

• La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

• **Fatture emesse**

• Per le sole fatture emesse le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle Entrate l'intera fattura emessa, in un file e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale.

## SOCIETÀ E IMPRESA

Il trimestrale dedicato alla gestione societaria per consigliare le imprese dalla costituzione ai periodi di crisi



- Il trimestrale che affronta gli aspetti contrattuali, giuridici, gestionali, civilistici e fiscali di società e imprese.
- Ideale per regolare i rapporti e gli **equilibri degli organi societari** in ottica imprenditoriale.
- Sezione dedicata alla prevenzione e gestione della crisi d'impresa, alle procedure concorsuali e al fallimento.



Spedizione postale



Archivio on line degli arretrati e anteprima di ogni numero



Circolare "Società e Impresa News" via e-mail a integrazione dell'aggiornamento



Modelli, formulari riutilizzabili e link normativi con collegamenti diretti alla normativa e alla prassi di riferimento

# ACQUISTO DI CARBURANTE CON FATTURA ELETTRONICA

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- DOCUMENTAZIONE DELL'ACQUISTO DI CARBURANTI
- CESSIONE DI CARBURANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

**VF** VIDEO FISCO Del 30.05.2018  
www.ratiofad.it

Art. 1, cc. da 922 a 927 L. 27.12.2017, n. 205 - Provv. Ag. Entrate 4.04.2018, n. 73203  
Provv. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757 - Art. 19-bis1, c. 1, lett. d) D.P.R. 26.10.1972, n. 633  
Art. 164, cc. 1 e 1-bis D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Circ. Ag. Entrate 12.08.1998, n. 205/E  
Circ. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 8/E


A decorrere dal **1.07.2018** (salvo proroghe) la L. 27.12.2017, n. 205 ha stabilito l'**abolizione della scheda carburante** (una bozza di decreto contiene la possibilità di utilizzarla fino al 31.12.2018 in alternativa alla fattura elettronica).

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati dai soggetti passivi Iva presso gli impianti stradali di distribuzione devono essere documentati con la **fattura elettronica**.

Non sono, invece, soggette all'obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle misure con circolare n. 8/E/2018 e provvedimento 30.04.2018.

## SCHEMA DI SINTESI



## DOCUMENTAZIONE DELL'ACQUISTO DI CARBURANTI

OBBLIGO  
DI FATTURAZIONE  
ELETTRONICA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oggetto</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dal 1.07.2018</b> i distributori di carburante saranno obbligati all'<b>emissione della fattura elettronica</b>, secondo il formato XML (eXtensible Markup Language) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, D. Lgs. 127/2015 per le cessioni di benzina o gasolio <b>utilizzati come carburanti per motori</b>.</li> <li>• Le cessioni richiamate devono essere riferite alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori <b>per uso autotrazione</b>.</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cessioni per usi diversi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1.07.2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.</li> <li>• In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà, comunque, <b>dal 1.01.2019</b>.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Per consentire, tuttavia, la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell'Iva, detta spesa dovrà essere documentata con le modalità finora in uso, ovvero, facoltativamente, anche mediante emissione di fattura elettronica.</p> </div>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Emissione elettronica</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'emissione della fattura, nel solo ambito dei rapporti tra <b>sogetti passivi d'imposta</b> che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, dovrà avvenire in <b>forma elettronica</b> secondo i precetti dettati dall'art. 1, cc. 909 e ss., L. 205/2017, ossia <b>tramite il Sistema di Interscambio</b>, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche (provv. Ag. Entrate 30.04.2018 e laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione).</li> <li>• Nei rapporti con soggetti privati valgono le ulteriori disposizioni dettate in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2, c. 1-bis, D. Lgs. 127/2015).</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Esoneri</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli esoneri specificamente previsti in tema di fatturazione elettronica (art. 1, c. 909, L. 205/2017) per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014) restano pienamente efficaci.</li> <li>• L'art. 1, c. 917 L. 205/2017, in tema di carburanti non detta regole diverse, ma anticipa solo al 1.07.2018 quelle più generali previste in tema di fatturazione elettronica.</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Registrazione delle fatture</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con il provv. Ag. Entrate 30.04.2018, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti relativi all'acquisto di carburante.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="726 1489 1476 1680"> <tr> <td data-bbox="726 1489 853 1680"><b>Fatture di importo inferiore a € 300</b></td> <td data-bbox="853 1489 1476 1680">Per le fatture di importo inferiore a € 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un <b>documento riepilogativo</b> nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="726 1680 1476 1814"> <tr> <td data-bbox="726 1680 853 1814"><b>Servizi Agenzia Entrate</b></td> <td data-bbox="853 1680 1476 1814">L'Agenzia delle Entrate ha segnalato la messa a disposizione, entro il 1.07.2018, di una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.</td> </tr> </table>	<b>Fatture di importo inferiore a € 300</b>	Per le fatture di importo inferiore a € 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un <b>documento riepilogativo</b> nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.	<b>Servizi Agenzia Entrate</b>	L'Agenzia delle Entrate ha segnalato la messa a disposizione, entro il 1.07.2018, di una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
<b>Fatture di importo inferiore a € 300</b>	Per le fatture di importo inferiore a € 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un <b>documento riepilogativo</b> nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.				
<b>Servizi Agenzia Entrate</b>	L'Agenzia delle Entrate ha segnalato la messa a disposizione, entro il 1.07.2018, di una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conservazione delle fatture</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le fatture elettroniche sono soggette agli <b>obblighi di conservazione sostitutiva</b> previsti dall'art. 3 D.M. 17.06.2014.</li> <li>• Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17.06.2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle Entrate, in conformità alle disposizioni del D.P.C.M 3.12.2013.</li> </ul>				

FATTURA  
ELETTRONICA• **Contenuto**

- Tra gli elementi individuati come obbligatori dagli artt. 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972, con specifico riferimento ai carburanti, **non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo** al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”.

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, *in primis* ai fini della relativa deducibilità. In tal senso, il provvedimento Ag. Entrate 30.04.2018 ha chiarito che l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.

- Allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, questi ultimi imporranno tale forma all’intero documento.

Così, ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

• **Fatture differite**

- Anche nell’ambito delle cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che contenga l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti (art. 1, c. 3, D.P.R. 472/1996), è possibile emettere un’unica fattura, **entro il 15 del mese successivo**, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.

A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (circ. Ag. Entrate n. 205/E/1998, p. 2), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

## CESSIONE DI CARBURANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

DEDUCIBILITÀ  
DEI COSTI

Nuovo c. 1-bis, art. 164 Tuir;  
inserito dall’art. 1, c. 922,  
L. 27.12.2017, n. 205

- Le spese per carburante per autotrazione sono **deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973.

Con il provvedimento 4.04.2018, n. 73203 l’Agenzia delle Entrate ha ampliato il novero degli strumenti di pagamento qualificati ai fini della deducibilità dei suddetti costi.

- Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi le spese relative al carburante per autotrazione sono deducibili al:

- .. **100%** per le autovetture esclusivamente strumentali;
- .. **20%** per le auto aziendali;
- .. **70%** per i veicoli assegnati in fringe benefit a dipendenti;
- .. **80%** per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

**DETRAIBILITÀ  
IVA**

Art. 19-bis1, c. 1, lett. d)  
D.P.R. 633/1972, mod. da art. 1,  
c. 923 L. 27.12.2017, n. 205

- L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.
- **L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria (art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973) **o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento 4.04.2018, n. 73203 l'Agenzia delle Entrate ha ampliato il novero degli strumenti di pagamento idonei ad esercitare il diritto alla detrazione Iva.

- Ai fini Iva tali spese sono detraibili seguendo gli ordinari limiti posti per i veicoli stradali a motore:
  - .. **100%** per quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio;
  - .. **40%** se non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

**CARTE DI CREDITO,  
DI DEBITO  
E PREPAGATE****• Strumenti**

- Tra gli strumenti espressamente individuati dall'art. 1, cc. 922 e 923 L. 205/2017, figurano carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (art. 7, c. 6, D.P.R. 605/1973).

- Ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Sono ritenuti pienamente validi, i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione, sia da operatori non tenuti a tale comunicazione.

**• Pagamenti  
mediati**

- Sono ritenuti altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
- Si pensi, in questo senso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

.. al rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro;

Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4.04.2018 allo stesso riconducibile) e il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir).

.. ai servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità individuate nel provv. Ag. Entrate n. 73203/2018, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l'acquisto effettuato.